

ACCORDO PER ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI N. 3 OPERE D'ARTE

TRA

Il sig. Corrado Veneziano, nato a Tursi (Mt) il 19 settembre 1958, residente a Roma, in qualità di autore e proprietario delle opere proposte in esposizione temporanea presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per il periodo 25 marzo – 23 aprile 2021

E

Il Signor Luca Bellingeri nato a Roma il 3/02/1956, in qualità di Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (di seguito indicata BNCF) con sede in Firenze, Piazza dei Cavalleggeri, e presso la cui sede è domiciliato

PREMESSO CHE:

- Corrado Veneziano è inserito con la produzione pittorica a tema dantesco, di cui le tre opere di cui al presente accordo fanno parte, nel Programma ufficiale del cartellone del Ministero della Cultura dedicato al 700° anniversario dantesco ed ha proposto di esporre in BNCF n. 3 opere dedicate rispettivamente a Inferno, Purgatorio e Paradiso di Dante nel periodo 25 marzo-23 aprile 2021, in una ristretta selezione in omaggio alle celebrazioni dantesche;
- La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è una istituzione pubblica che intrattiene rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, con privati, mediante contratti, accordi e convenzioni;
- La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e Corrado Veneziano intendono esporre temporaneamente n. 3 opere d'arte di Veneziano presso la Biblioteca, presso la rotonda della portineria di via Magliabechi e nel corridoio che precede la Sala Distribuzione;

Tutto ciò premesso, Corrado Veneziano e la BNCF convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

1. Corrado Veneziano si impegna a consegnare per l'allestimento presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, le tre opere indicate nell'allegato (ALLEGATO A), entro il 25.03.2021.

ART. 2

1. La durata del presente accordo è stabilita fino al 23 aprile 2021 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo proroga o rinnovo scritti.

ART. 3

1. La BNCF si impegna a conservare le opere oggetto del presente contratto, esposte nei suoi locali, con la dovuta diligenza, destinandola esclusivamente ai seguenti scopi: esposizione temporanea al pubblico, documentazione e promozione, impegnandosi quindi a non destinare l'opera stessa a scopi diversi.

2. In particolare, la BNCF si impegna a garantire una adeguata custodia dell'opera d'arte nei suoi locali, muniti dei necessari impianti di antifurto e antincendio.

3. Le parti concordano che le spese relative all'assicurazione, al trasporto, all'allestimento e alla manutenzione dell'opera d'arte in questione siano sostenute direttamente da Corrado Veneziano. Le attività di documentazione, comunicazione e promozione dell'iniziativa saranno concordati tra le parti.

4. Corrado Veneziano si obbliga sostenere i costi per la copertura assicurativa delle opere di cui trattasi, per i rischi di furto, incendio e danneggiamento anche ad opera di terzi delle opere medesime, e per eventuali danni a terzi causati dalle opere stesse, avvalendosi di una Polizza da inviare alla BNCF prima della esposizione dei pezzi, le cui condizioni devono essere ritenute idonee dalla BNCF.

6. Qualora, sia pure per effetto dell'utilizzo secondo gli scopi pattuiti, le opere possano subire deterioramenti, sarà onere della BNCF comunicare per scritto a Corrado Veneziano lo stato dell'opera medesima, affinché quest'ultimo predisponga i necessari interventi, a propria cura e spese. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla BNCF per il perimento, il danneggiamento o la scomparsa dei beni medesimi, fermi restando gli obblighi di cui al secondo comma.

ART. 4

1. La BNCF ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'opera d'arte oggetto del contratto, se necessarie ed urgenti ai sensi dell'art. 1808 del codice civile, ritenendosi tali anche le spese sostenute quando l'urgenza dell'intervento sia incompatibile con i tempi della procedura descritta all'ultimo comma dell'art. 3.

ART. 5

1. Nell'ambito degli scopi quale sopra indicati al precedente art. 3 e fermi restando gli obblighi di cui al medesimo articolo, Corrado Veneziano riconosce alla BNCF, per il periodo di durata del presente accordo, ampia facoltà di uso delle opere d'arte, ivi incluso l'utilizzo ai fini promozionali dell'immagine dell'opera stessa.


ART. 6

1. Alla scadenza dell'accordo, la BNCF è obbligata a restituire a Corrado Veneziano le opere, a cura e spese di quest'ultimo. Tuttavia nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore per qualsivoglia motivo prima della scadenza dell'accordo, le parti concorderanno la restituzione anticipata.
2. Corrado Veneziano si impegna a non chiedere la restituzione delle opere per tutta la durata del presente accordo.
3. È comunque espressamente riconosciuto alla BNCF il diritto di restituzione delle opere a Corrado Veneziano, previo preavviso scritto di almeno 7 giorni, nelle ipotesi in cui intervengano ristrutturazioni dell'immobile sede dell'esposizione o altre situazioni che rendano impossibile garantire un'adeguata custodia e/o conservazione delle opere medesime.


ART. 7

1. Per ogni controversia nascente dal presente accordo, sarà competente, in via esclusiva il Foro di Firenze. È escluso il ricorso ad arbitri.

Letto, approvato e sottoscritto in data 16 marzo 2021



Corrado Veneziano



Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze

ALLEGATO A

1. *E quindi uscimmo a riveder le stelle*, con codice Morse, cm 180 x 100, 2020 Inferno
2. *Puro e disposto a salire a le stelle*, con codice Morse, cm 180 x 100, 2020 Purgatorio
3. *L'amor che move il sole e l'altre stelle*, con codice Morse, cm 180 x 100, 2020 Paradiso
3. *L'amor che move il sole e l'altre stelle*, con codice Morse, olio su tela, 180 x 100, 2020